APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 7 (Accordo C)

Entro il termine massimo di tre mesi dal pagamento degli importi fissati all'art. 2 gli Istituti di credito saranno tenuti a trasmettere a proprie spese al Comune patrimoniale di Castua le debitoriali e gli eventuali altri documenti in una ad un estratto della partita dei debitori ceduti.

Detti Istituti dovranno dare al nominato Comune tutte quelle informazioni che dovessero venir chieste in relazione all'effettuata cessione.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Accordo C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/accordo-c-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it